Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 5 dicembre 2012

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Augusto De Luca, ***Presidente f.f.***; dall'Avv. Angelo Venturini, dal Dr. Giorgio Cancellieri, ***Componenti***; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, ***Rappresentante AIA***; del Signor Claudio Cresta, ***Segretario***, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 5 dicembre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

"

(60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO STILO (all'epoca dei fatti Presidente Società AS Valle Grecanica), Società AS VALLE GRECANICA - (nota n. 936/1320pf11-12/AM/ma del 20.8.2012).

La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 936/1320 del 20 agosto 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante, pro tempore, della AS Valle Grecanica, Signor Domenico Stilo, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla delibera n. 135bis/01 emessa nella seduta del 14 aprile 2012 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del contenzioso fra la predetta Società e l'allenatore Giuseppe Carella.
A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la A.S. Valle Grecanica.
Nel merito, l'allenatore ha presentato ricorso a detto Collegio Arbitrale, chiedendo il pagamento dell'ulteriore residua somma di euro 2.500,00 in forza dell'accordo economico sottoscritto il 3 novembre 2010, quale premio di tesseramento.
Il ricorso peraltro fa riferimento ad una precedente decisione dello stesso Collegio del 29 ottobre 2011, con la quale la Società era stata condannata al pagamento in favore dell'allenatore di euro 4.500,00, a fronte di una richiesta di euro 7.000,00, e la somma oggetto del presente contenzioso si riferisce proprio all'ultima scadenza contrattuale.
Nel corso del giudizio, nella seduta del 14 aprile 2012, la Società non ha ritenuto di controdedurre, per cui il Collegio ha accolto il ricorso e fatto obbligo alla stessa di procedere al pagamento di quanto richiesto a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2010/2011, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati, pari ad euro 25,00.

La delibera, inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni, previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e collegato art. 8, comma 15, del C.G.S., risulta formalmente notificata il 23 maggio 2012.
La Società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S..
Nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per anni 1 (uno) nei confronti di Domenico Stilo e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, oltre all'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della Società.
Nessuno è comparso per le parti deferite.
Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.
Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.
In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:
- per Domenico Stilo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società: l'inibizione di mesi 12 (dodici).
- per la AS Valle Grecanica: la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi all'atto dell'iscrizione a campionati federali.

(79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENO ALONZI (all'epoca dei fatti Presidente ASD Luco Canistro), Società ASD LUCO CANISTRO - (nota n. 1175/36pf12-13/AM/ma del 6.9.2012).

La Procura federale della F.I.G.C., con lettera n. 1175/36 del 6 settembre 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e legale rappresentante, pro tempore, della A.S.D. Luco Canistro, Signor Moreno Alonzi, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione n.79 del 9 maggio 2012 della Commissione Accordi Economici (C.A.E.) presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del contenzioso fra la predetta Società e il calciatore Michele Vano.
A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la A.S.D. Luca Canistro.

Nel merito, il calciatore ha presentato ricorso a detta Commissione, chiedendo sulla base dell'accordo economico stipulato con la Società relativamente alla stagione sportiva 2011/2012, il pagamento della somma di euro 2.450,00, maturata ma non percepita fino al dicembre 2011, data di trasferimento ad altra Società.
Nel corso del giudizio, la Società non ha depositato alcuna memoria né inviata documentazione nei termini, talché la Commissione, rilevato l'ampio riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, ha condannato la stessa al pagamento della somma di euro 2.450,00 a favore del calciatore.
La decisione risulta formalmente notificata il 15 maggio 2012, con specifica richiesta di avvenuto pagamento entro i 30 giorni dalla comunicazione, salvo ricorso in appello alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni La Società però non ha presentato ricorso né dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S..
Nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Moreno Alonzi e della penalizzazione di punti 1 (uno) nei confronti della Società.
Nessuno è comparso per le parti deferite.
Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.
Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.
In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:
- per Alonzi Moreno, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società: l'inibizione di mesi 6 (sei).
- per la ASD Luco Canistro: la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi al momento dell'iscrizione della stessa a campionati federali.

(82) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENO ALONZI (all'epoca dei fatti Presidente ASD Luco Canistro), Società ASD LUCO CANISTRO - (nota n. 1219/843pf12-13/MS/vdb del 7.9.2012).

La Procura federale della F.I.G.C., con lettera n. 1219/843 del 7 settembre 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e legale rappresentante, pro tempore, della A.S.D. Luco Canistro, Signor Moreno Alonzi, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle

somme dovute in base alla decisione della Commissione Vertenze Economiche presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n.10/D dell'8 novembre 2011 emessa all' esito del contenzioso fra la predetta Società e il calciatore Gaetano Maurizio Priore.
A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la A.S.D. Luca Canistro.
In via preliminare, questa Commissione rileva che a carico della Società nella seduta odierna sono stati presi provvedimenti sanzionatori per analogo inadempimento nei riguardi di altro giocatore.
Nel merito, il calciatore aveva presentato ricorso alla Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. per il recupero della differenza fra quanto concordato in sede di accordo economico e quanto effettivamente percepito, pari ad euro 12.500,00, relativamente alla stagione sportiva 2010/211. La C.A.E. ha accolto il ricorso, anche per inammissibilità delle controdeduzioni presentate dalla Società in quanto tardive ai sensi dell' art.21 bis del Regolamento della L.N.D., e condannato la Società al pagamento di quanto richiesto dal ricorrente. La Società ha successivamente proposto appello alla Commissione Vertenze Economiche che, recependo in parte i motivi di gravame, ha annullato la decisione di primo grado per violazione del diritto della difesa ma ha proceduto nel merito, non ritenendo sussistere motivi per la rimessione degli atti all'organo decidente in primo grado, ed in tale sede, accogliendo la pretesa azionata dal calciatore, ha condannato la A.S.D. Luco Canistro a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 12.500,00, comprensivo delle eventuali ritenute fiscali di legge.
La decisione, inappellabile ed immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata il 15 dicembre 2011. La Società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S..
Nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Moreno Alonzi e della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica nei confronti della Società, oltre all'ammenda di € 6.250,00 (€ seimiladuecentocinquanta/00).
Nessuno è comparso per le parti deferite.
Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.
Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.
In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:

- per Alonzi Moreno, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società: l'inibizione di mesi 6 (sei).
- per la ASD Luco Canistro: la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi al momento dell'iscrizione della stessa a campionati federali.

(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all'epoca dei fatti Presidente SG Gallaratese ASD), Società SG GALLARATESE ASD - (nota n. 1362/49pf12-13/AM/ma del 14.9.2012).

La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 1362/49 del 14 settembre 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e legale rappresentante, pro tempore, della S.G. Gallaratese A.S.D., signor Giancarlo Battaglia, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base al Comunicato ufficiale n. 5 del 12 maggio 2012 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del contenzioso fra la predetta società e l'allenatore Massimiliano Caniato.
A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Gallaratese A.S.D..
Nel merito, l'allenatore, in data 10 febbraio 2012, ha presentato ricorso a detto Collegio Arbitrale, chiedendo il pagamento delle rate scadute dall'agosto 2011 al gennaio 2012 in forza di un accordo economico sottoscritto in data 19 agosto 2011 per la stagione sportiva 2011/2012, per un importo di euro 10.800,00, oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Contestualmente ha rappresentato di essere stato esonerato in data 3 ottobre 2011, con comunicazione verbale e scritta.
Nel corso del giudizio, nella seduta del 12 maggio 2012, la società non ha ritenuto di controdedurre, per cui il Collegio ha accolto il ricorso e fatto obbligo alla stessa di procedere al pagamento delle mensilità maturate per un importo complessivo di euro 10.890,00, comprensivo degli interessi equitativamente calcolati.
La decisione, inappellabile ed immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata il 16 maggio 2012, da parte dello stesso Collegio, ribadita peraltro il successivo 23 maggio da parte del Dipartimento interregionale della L.N.D. con richiesta di regolare liberatoria entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione . La società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S..
Nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Giancarlo Battaglia e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica oltre all'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della società.
Nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.
Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della società e la società stessa a titolo di responsabilità diretta.
In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:
- per Giancarlo Battaglia, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società: l'inibizione di mesi 6 (sei).
- per la SG Gallaratese ASG, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi all'atto di iscrizione in campionati federali.

(136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all'epoca dei fatti Presidente SG Gallaratese ASD), Società SG GALLARATESE ASD - (nota n. 2540/682 pf11-12/AM/ma del 31.10.2012).

Il Deferimento

Con atto del 5 ottobre 2102 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:
- Giancarlo Battaglia, quale presidente e legale rappresentante della società calcistica Gallaratese per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente, in relazione a quanto prescritto dall'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto a far sottoscrivere al proprio tesserato Alessio Lorenzo Romano, su apposito modulo, l'accordo economico annuale relativo alle di lui prestazioni sportive concernenti la determinazione delle indennità e rimborsi previste dalla normativa;
- la società Gallaratese a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la violazione ascritto al proprio legale rappresentante.
La Procura riteneva di svolgere l'azione disciplinare a seguito della denuncia in data 13/16.1.2012, con la quale il calciatore Alessio Lorenzo Romano rappresentava che: ad inizio stagione, pur essendo stato tesserato per la stagione sportiva 2011/2012 con la società Gallaratese, partecipante al campionato nazionale dilettanti, serie D, la stessa società non aveva provveduto a sottoscrivere il relativo accordo economico; egli non aveva ottenuto il pagamento di alcun rimborso spese da parte della società, malgrado fosse stato presente agli allenamenti.
Dopo aver ascoltato in data 29.2.2012 il calciatore - il quale confermava quanto esposto nella denuncia ed evidenziava, altresì, di aver raggiunto un accordo bonario con la società per lo svincolo ex art. 108 NOIF e di non aver più nulla a pretendere dalla medesima società, tanto da ritirare successivamente l'esposto in data 20.3.2012 - la Procura riteneva ugualmente di deferire Giancarlo Battaglia e la società Gallaratese poiché, nonostante il calciatore in conseguenza della denuncia fosse stato soddisfatto dalla società ed avesse rinunciato all'esposto, comunque i deferiti non avevano fatto sottoscrivere al calciatore un accordo economico in forma scritta, violando così l'art. 94 ter NOIF citato.

All’udienza del 5 dicembre 2012 é comparso il rappresentante della Procura federale e ha chiesto infliggersi la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e quella dell’ammenda die 1.000,00 (€ mille/00) nei confronti della Società Gallaratese
Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta effettivamente provato che Giancarlo Battaglia, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società Gallaratese, non ha provveduto a far sottoscrivere al proprio tesserato Alessio Lorenzo Romano, su apposito modulo scritto, l’accordo economico annuale relativo ai rimborsi spettanti al calciatore a fronte delle prestazione sportive rese.
E’ in proposito irrilevante che il calciatore denunciante abbia successivamente ritenuto di ritirare l’esposto in conseguenza dell’accordo bonario intervenuto con la società a definizione della vicenda, poiché tale circostanza non elimina la mancata sottoscrizione dell’accordo economico in violazione dell’art. 94 ter NOIF riscontrata dalla Procura.
Sussiste, di conseguenza, la responsabilità del deferito Giancarlo Battaglia per la violazione ascrittagli ed anche quella della società Gallaratese, che deve ritenersi responsabile in via diretta per fatto del proprio legale rappresentate.

Il dispositivo

Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Giancarlo Battaglia, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e alla Società Gallaratese la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi all’atto di iscrizione in campionati federali.

(88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE MARONGIU (all’epoca dei fatti Presidente ASD Zagarolo), Società ASD ZAGAROLO - (nota n.1326/456pf12-13/AM/ma del 13.9.2012).

La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 1326/46 del 13 settembre 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e legale rappresentante, pro tempore, del U.S.D. Zagarolo, Signor Davide Marongiu, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base al provvedimento n.116 emesso nella seduta del 17 maggio 2012 dalla Commissione Accordi Economici (C.A.E.) presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del contenzioso fra la predetta Società e il calciatore Fabio Ciafrei.
A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la U.S.D. Zagarolo.
Nel merito, il calciatore ha presentato ricorso a detta Commissione, chiedendo, sulla base dell'accordo economico stipulato con la Società relativamente alla stagione sportiva 2011/2012 ed a seguito del trasferimento ad altra squadra, il pagamento delle rate inerenti le mensilità da settembre a novembre 2011, per un importo di euro 3.000,00.
Nel corso del giudizio, la Società non ha depositato alcuna memoria né inviato documentazione nei termini, talchè la Commissione ha accolto il ricorso e fatto obbligo alla

stessa di procedere al pagamento delle mensilità maturate, per un importo complessivo di euro 3.000,00, a favore del reclamante.
La decisione, non impugnata nei termini alla Commissione Vertenze Economiche, è divenuta esecutiva ed il pagamento delle somme accertate deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa, che risulta formalmente notificata il 23 maggio 2012 dal Dipartimento interregionale della L.N.D.
La Società però non ha presentato ricorso né ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S..
Nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) nei confronti di Davide Marongiu e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica oltre all'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della Società.
Nessuno è comparso per le parti deferite.
Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.
Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.
In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate:

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:
- per Davide Marongiu, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società: l'inibizione di mesi 6 (sei).
- per USD Zagarolo: la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi all'atto di iscrizione a campionati federali.

(80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISA ALETTI (all'epoca dei fatti Presidente Ravenna Calcio Srl) - (nota n. 1145/34pf12-13/AM/ma del 5.9.2012).

Il Deferimento
Con atto del 5 ottobre 2102 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:
- Aletti Elisa, quale Presidente e Legale rappresentante della Società calcistica Ravenna Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione a quanto prescritto dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ed all'art. 8, comma 9, CGS, per non aver provveduto al pagamento delle somme dovute in base alla decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti in seguito alla controversia insorta tra la Società Ravenna Calcio dalla stessa presieduta ed il proprio calciatore Quintavalle Francesco.

La Procura riteneva di svolgere l'azione disciplinare a seguito della denuncia in data 23.8.2012 con la quale il Dott. Matteo Sperduti, nella qualità di difensore del calciatore Matteo Quintavalle, evidenziava che la Società Ravenna non aveva provveduto al pagamento in suo favore della somma di euro 11.153,43 recata dalla decisione di condanna nr. 98 del 9.5.2012 della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti.
Dalle indagini emergeva, in particolare, che nonostante la decisione fosse stata notificata alla Società il 27.6.2012, la medesima non aveva provveduto al pagamento entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 8, comma 9.
All'udienza del 5 dicembre 2012 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto infliggersi la sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) per la Signora Elisa Aletti.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta effettivamente provato che Elisa Aletti, nella qualità di presidente e legale rappresentante della Società Ravenna, non ha provveduto a corrispondere in favore di Quintavalle Francesco, nel termine di 30 giorni dalla notifica, la somma di euro 11.153,43 recata dalla decisione n. 98 del 9.5.2012 della Commissione Accordi Economici.
Poiché il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione decorrente dal 27.6.2012 deve ritenersi un termine perentorio, e non risultando, peraltro, neppure la prova che il pagamento sia successivamente intervenuto, deve ritenersi che sussista la violazione contestata dalla Procura.

Il dispositivo

Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge alla Signora Elisa Aletti la sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno).

(610) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROVIGO CALCIO Srl - (nota n. 9350/1053pf12-13/SS/ep del 22.6.2012).

La Commissione dispone la restituzione degli atti alla Procura federale per la corretta individuazione del recapito cui notificare il deferimento.

(1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D'ADDARIO (all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), VALERIO D'ADDARIO (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), Società AS TARANTO CALCIO Srl - (nota n. 106/1305pf11-12/SP/blp del 5.7.2012)

(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D'ADDARIO (all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), VALERIO D'ADDARIO (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl) e della Società ASTARANTO CALCIO Srl - (nota n. 102/1301pf11-12/SP/blp del 5.7.2012).

La Procura federale, con note evidenziate in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere i primi due delle violazioni previste e punite dall'art.85, lett.C) paragrafi IV e V delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10,comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e dei relativi emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità luglio,agosto,settembre,ottobre,novembre,dicembre 2011 e gennaio febbraio, marzo 2012 nei termini normativamente fissati; la Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. In via preliminare, questa Commissione dispone che per connessione soggettiva e oggettiva i due procedimenti vengano riuniti.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l'applicazione della sanzione pari a mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno per Bartolomeo e Valerio D'Addario, e della penalizzazione di punti 4 (quattro) per la Società AS Taranto Calcio Srl.
Nessuno è comparso per i deferiti che non hanno fatto pervenire scritti difensivi nei termini di rito.
I deferimenti meglio indicati in epigrafe appaiono totalmente fondati e oltremodo provati per tabulas. Di conseguenza va affermata la responsabilità ex art. 4.1 del CGS della Società deferita per le violazioni commesse dai suoi Legali rappresentanti.

P.Q.M.

La Commissione infligge le seguenti sanzioni:
Bartolomeo D'Addario: inibizione di mesi 6 (sei);
Valerio D'Addario: inibizione di mesi 6 (sei);
AS Taranto Calcio Srl: penalizzazione punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi all'atto di iscrizione a campionati federali.

(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO EROS CLEMENTE (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl - (nota n. 113/1303pf11-12/SP/blp del 6.7.2012).

(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO EROS CLEMENTE (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), e della Società SS EBOLITANA 1925 Srl - (nota n. 115/1306pf11-12/SP/blp del 6.7.2012)

La Procura federale, con note evidenziate in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere il primo delle violazioni previste e punite dall'art. 85, lett. C) paragrafi IV e V delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e dei relativi emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo 2012 nei termini normativamente fissati; la Società per responsabilità diretta ex art. 4,comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante. In via preliminare, questa Commissione dispone che per connessione soggettiva e oggettiva i due procedimenti vengano riuniti.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l'applicazione della sanzione pari a mesi 6 (sei) di inibizione per Giulio Eros Clemente, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, per la Società SS Ebolitana Srl.
Nessuno è comparso per i deferiti che non hanno fatto pervenire scritti difensivi nei termini di rito.
I deferimenti meglio indicati in epigrafe appaiono totalmente fondati e oltremodo provati per tabulas. Di conseguenza va affermata la responsabilità ex art.4.1 del CGS della Società deferita per le violazioni commesse dal Legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione infligge le seguenti sanzioni:
Giulio Eros Clemente: mesi 6 (sei) di inibizione
SS Ebolitana Srl: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi all'atto di iscrizione a campionati federali

(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società US Siracusa Srl), MARCO MAUCERI (all'epoca dei fatti Consigliere Delegato con procura speciale di Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), SEBASTIANO ANTONIO GALIZIA (all'epoca dei fatti Procuratore Speciale con poteri di Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), Società US SIRACUSA Srl - (nota n. 122/1285pf11-12/SP/blp del 6.7.2012).

(14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società US Siracusa Srl), MARCO MAUCERI (all'epoca dei fatti Consigliere Delegato con procura speciale di Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), SEBASTIANO ANTONIO GALIZIA (all'epoca dei fatti Procuratore Speciale con poteri di Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), Società US SIRACUSA Srl - (nota n. 132/1288pf11-12/SP/blp del 6.7.2012).

La Procura federale, con note evidenziate in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere i primi tre delle violazioni previste e punite dall'art. 85, lett.C) paragrafi IV e V delle N.O.I.F. in relazione all'art.10,comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità gennaio febbraio,marzo 2012, nonché degli emolumenti di marzo 2012 nei termini normativamente fissati; la Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. In via preliminare, questa Commissione dispone che per connessione soggettiva e oggettiva i due procedimenti vengano riuniti.
All'inizio della riunione odierna i Signori Luigi Salvoldi e Marco Mauceri, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
"*La Commissione disciplinare nazionale,*
rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Luigi Salvoldi e Marco Mauceri, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23

CGS ["pena base per il Sig. Luigi Salvoldi, sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Marco Mauceri, sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi degli artt. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".
Il procedimento è proseguito per Sebastiano Antonio Galizia e per la Società US Siracusa Srl.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l'applicazione della sanzione pari a mesi 4 (quattro) di inibizione Sebastiano Antonio Galizia, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica per la Società US Siracusa Srl.
Per le parti deferite è comparso il difensore che si è riportato alle memorie difensive, ritualmente depositate in atti.
Con riferimento alla posizione del Galizia, il deferimento proposto non può essere accolto, in quanto è emerso incontrovertibilmente dalla documentazione in atti che la delega conferitagli in seno alla Società rilevava solo per i rapporti aventi carattere sportivo con la FIGC e non per quelli di natura contabile - amministrativa.
Va invece affermata la responsabilità ex art. 4.1 del CGS della Società deferita per le violazioni commesse dai suoi Legali rappresentanti.

P.Q.M.

La Commissione, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
per Luigi Salvoldi: mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione;
per Marco Mauceri: mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione;
Infligge alla Società US Siracusa Srl la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi all'atto di iscrizione a campionati federali.
Proscioglie il Sig. Sebastiano Antonio Galizia.

(18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO LEONI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società US Foggia Spa), GIUSEPPE AFFATATO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società US Foggia

Spa), GENNARO CASILLO (all'epoca dei fatti Procuratore Speciale con poteri di Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), MARIO CIAMPI (all'epoca dei fatti Procuratore Speciale con poteri di Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), Società US FOGGIA Spa - (nota n. 186/1297pf11-12/SP/blp del 10.7.2012).

(19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO LEONI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società US Foggia Spa), GIUSEPPE AFFATATO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società US Foggia Spa), GENNARO CASILLO (all'epoca dei fatti Procuratore Speciale con poteri di Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), MARIO CIAMPI (all'epoca dei fatti Procuratore Speciale con poteri di Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), Società US FOGGIA Spa - (nota n. 200/1298pf11-12/SP/blp del 10.7.2012).

La Procura Federale, con note evidenziate in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere i primi tre delle violazioni previste e punite dall'art. 85,lett. C) paragrafi IV e V delle N.O.I.F. in relazione all'art.10,comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità ottobre, novembre, dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo 2012, nonché degli emolumenti di gennaio, febbraio, marzo 2012 nei termini normativamente fissati; la Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. In via preliminare, questa Commissione dispone che per connessione soggettiva e oggettiva i due procedimenti vengano riuniti.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti, ad esclusione del Sig. Leoni per il quale ha chiesto il proscioglimento, con l'applicazione della sanzione pari a mesi 6 (sei) di inibizione, per Giuseppe Affatato, Gennaro Casillo, Mario Ciampi; penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica per la Società US Foggia Spa.
Per il Sig. Leoni è comparso il difensore che si è riportato alle memorie difensive, ritualmente depositate in atti.
Solo per la suddetta posizione del Leoni, il deferimento deve essere rigettato, in quanto lo stesso si è dimesso dalla propria carica di Amministratore unico in data 11.5.2012 in favore del Sig. Giuseppe Affatato, così come si evince dal verbale di adunanza dell'assemblea ordinaria della Società US Foggia Srl; e quindi anteriormente al termine di scadenza (15.5.2012) per il pagamento degli emolumenti ai tesserati relativi alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo 2012 così come stabilito dalla vigente normativa in materia.
I deferimenti meglio indicati in epigrafe dei restanti soggetti appaiono totalmente fondati e oltremodo provati per tabulas. Di conseguenza va affermata la responsabilità ex art. 4.1 del CGS della Società deferita per le violazioni commesse dai suoi Legali rappresentanti.

P.Q.M.

La Commissione infligge le seguenti sanzioni:
Sergio Leoni: proscioglimento;
Giuseppe Affatato: inibizione di mesi 6 (sei);
Gennaro Casillo: inibizione di mesi 6 (sei);

Mario Ciampi: inibizione di mesi 6 (sei);
Società US Foggia Spa: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi all'atto di iscrizione a campionati federali.

(6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Società SPAL 1907 Spa - (nota n. 109/1304pf11-12/SP/blp del 5.7.2012).

(7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Società SPAL 1907 Spa - (nota n. 107/1302pf11-12/SP/blp del 5.7.2012).

La Procura federale, con note evidenziate in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere i primi due delle violazioni previste e punite dall'art. 85,lett. C) paragrafi IV e V delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità luglio,agosto,settembre,ottobre,novembre,dicembre 2011 e gennaio febbraio,marzo 2012, nonché degli emolumenti di gennaio, febbraio, marzo 2012 nei termini normativamente fissati; la Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. In via preliminare, questa Commissione dispone che per connessione soggettiva e oggettiva i due procedimenti vengano riuniti.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l'applicazione della sanzione pari a mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno per Cesare Butelli e Stefano Bena; penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica per la Società Spal 1907 Spa.
Nessuno è comparso per i deferiti che non hanno fatto pervenire scritti difensivi nei termini di rito.
I deferimenti meglio indicati in epigrafe appaiono totalmente fondati e oltremodo provati per tabulas. Di conseguenza va affermata la responsabilità ex art. 4.1 del CGS della Società deferita per le violazioni commesse dai suoi Legali rappresentanti.

P.Q.M.

La Commissione infligge le seguenti sanzioni:
Cesare Butelli: inibizione di mesi 6 (sei);
Stefano Bena: inibizione di mesi 6 (sei);
Società Spal 1907 Spa: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi all'atto di iscrizione a campionati federali.

(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGINA CAPPIELLO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Montichiari Spa), ANTONIO CARVELLI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC

Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa - (nota n. 713/1293pf11-12/SP/blp del 2.8.2012)

(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGINA CAPPIELLO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Montichiari Spa), ANTONIO CARVELLI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa - (nota n. 712/1292pf11-12/SP/blp del 2.8.2012)

(50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGINA CAPPIELLO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Montichiari Spa), ANTONIO CARVELLI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa - (nota n. 711/1291pf11-12/SP/blp del 2.8.2012)

(51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGINA CAPPIELLO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Montichiari Spa), ANTONIO CARVELLI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa - (nota n. 714/1294pf11-12/SP/blp del 2.8.2012)

La Procura Federale, con note evidenziate in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere i primi due delle violazioni previste e punite dall'art. 85, lett. C) paragrafi IV, V e VI delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art.90,comma 2 delle N.O.I.F per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità maggio e giugno 2011 e gennaio febbraio,marzo 2012, nonché degli emolumenti di gennaio,febbraio,marzo 2012 nei termini normativamente fissati, e per non aver depositato il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze contabili al 31.3.2012; la Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. Inoltre per rispondere i primi due della violazione dell'art.80 N.O.I.F. in relazione all'art.1, comma 1, del CGS,per non avere consentito l'attività di verifica della CO.VI.SOC. in sede di visita ispettiva occorsa nella stagione sportiva 2011/12, la Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per tale violazione ascritta ai propri legali rappresentanti.

In via preliminare, questa Commissione dispone che per connessione soggettiva e oggettiva i quattro procedimenti vengano riuniti.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l'applicazione della sanzione pari a mesi 7 (sette) di inibizione ciascuno per Luigina Cappiello e Antonio Carvelli; penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, oltre all'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per la Società AC Montichiari Spa.

Nessuno è comparso per i deferiti che non hanno fatto pervenire scritti difensivi nei termini di rito.

I deferimenti meglio indicati in epigrafe appaiono totalmente fondati e oltremodo provati per tabulas. Di conseguenza va affermata la responsabilità ex art. 4.1 del CGS della Società deferita per le violazioni commesse dai suoi Legali rappresentanti.

P.Q.M.

La Commissione infligge le seguenti sanzioni:

Luigina Cappiello: inibizione mesi 7 (sette);

Antonio Carvelli: inibizione mesi 7 (sette);

Società AC Montichiari Spa. penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi all’atto di iscrizione a campionati federali